

## **CENTRI DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA (CDE) - ACCORDO**

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee

("la Commissione"), rappresentata da: Jorge de OLIVEIRA E SOUSA

Direttore generale della Direzione generale per la Stampa e la comunicazione e:

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA ("la struttura ospite"),

rappresentata da: Patrizio BIANCHI, Rettore

### **HANNO DECISO QUANTO SEGUE:**

nell'ambito delle sue attività di informazione globalmente note come *EUROPE DIRECT* la Commissione, su richiesta della struttura ospite, ha deciso di istituire un centro di documentazione europeo generico/specializzato ("CDE") nell'ambito della struttura ospite. Tale accordo specifica i diritti e i doveri delle parti nelle loro reciproche relazioni per quanto attiene all'istituzione e al funzionamento del CDE, conformemente alle norme allegate.

Al fine di perseguire gli obiettivi del CDE e garantire lo svolgimento delle mansioni specificate agli articoli 4 e 5 delle norme, la Commissione si impegna a:

- riconoscere che la struttura ospite ha lo status di centro di documentazione europeo, parte della rete generale dei servizi di informazione *EUROPE DIRECT* gestita dalla Commissione;
- fornire ai CDE, a titolo gratuito, pubblicazioni delle istituzioni dell'Unione europea selezionate in base al profilo del CDE, o a renderle disponibili per via elettronica; le pubblicazioni saranno distribuite dall'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee con sede a Lussemburgo (Unità diffusione, Sezione collegamenti, sottoscrizioni e informazione);
- assistere i CDE nello svolgimento delle proprie mansioni (fra l'altro nell'ambito della formazione e della trasmissione di informazioni ai bibliotecari CDE, nonché fornendo l'accesso ad altre attività di supporto e di rete, sia per via diretta sia mediante un helpdesk di collegamento per l'informazione e la documentazione che opera a nome della Commissione) quanto più possibile e nella misura dei fondi a disposizione dei dipartimenti della Commissione interessati;
- effettuare una valutazione annuale dell'operato dei CDE; tale valutazione è effettuata dalla rappresentanza della Commissione ed è basata sulla relazione annuale di ciascun CDE (cfr. articolo 5, paragrafo 7 delle norme allegate); la conferma dell'operatività di ciascun CDE è subordinata all'esito di tale valutazione.

La struttura ospite si impegna a:

- promuovere e sviluppare studi e ricerche nel campo dell'integrazione europea;
- proporre all'organizzazione e all'operazione del CDE un bibliotecario qualificato o un altro professionista dotato di diploma in documentazione o studi dell'informazione; la responsabilità della gestione del CDE può essere condivisa con un membro del corpo accademico che svolge attività didattiche di ricerca nel settore degli affari comunitari;
- riservare un'area specifica al CDE, preferibilmente nella propria biblioteca;
- richiamare l'attenzione sull'esistenza del CDE utilizzando grafici o altri adeguati mezzi di identificazione;
- evidenziare e promuovere il proprio vincolo con le attività di informazione della Commissione, generalmente noto come *EUROPE DIRECT*, e ad utilizzare regolarmente il logo corrispondente;
- sottoscrivere accordi di partenariato con altri organismi - qualora questo si rivelasse un mezzo adeguato per il conseguimento degli obiettivi del CDE - al fine di diffondere gli esiti dell'uso delle fonti di informazione del CDE sull'Unione europea e così ridurre il rischio di doppiioni;
- garantire che il CDE persegua gli obiettivi previsti agli articoli 4 e 5 delle norme allegate e adottare le misure necessarie per dare esecuzione alle raccomandazioni della Commissione in caso di valutazione sfavorevole (articolo 6);
- porre termine alle attività del CDE nel caso di cui alla lettera b) dell'ultimo paragrafo dell'articolo 6 o dell'articolo 7 delle norme allegate;
- sostenere i costi dell'istituzione e della gestione del CDE.

Le parti si impegnano a scambiarsi qualunque informazione utile in merito allo sviluppo dei CDE e delle loro capacità di soddisfare le crescenti esigenze in termini accademici e pubblici. Le parti possono rescindere tale accordo dando un preavviso di tre mesi alle condizioni definite all'articolo 7 delle norme allegate.

## **CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA - CDE**

### **NORME ALLEGATE ALL'ACCORDO**

#### **Articolo 1**

Il centro di documentazione europeo è un centro di collegamento europeo per l'informazione istituito in un'università o istituto universitario ovvero in un istituto di ricerca per promuovere e consolidare l'insegnamento e la ricerca nel settore dell'integrazione europea.

#### **Articolo 2**

Vi sono due tipi di CDE, generici e specializzati:

- un CDE generico riceve la documentazione generale prodotta dalle istituzioni comunitarie;
- un CDE specializzato riceve una selezione di tale documentazione; la selezione sarà effettuata in funzione degli interessi specifici accuratamente e preventivamente definiti dalla Commissione europea e dalla struttura ospite, in cooperazione con l'Ufficio delle pubblicazioni della Comunità europea.

#### **Articolo 3**

I CDE sono istituiti mediante accordo scritto tra il direttore generale della Direzione generale della Commissione responsabile e un rappresentante di grado equivalente della struttura ospite. Non può essere istituito più di un CDE nella stessa struttura ospite.

## **Articolo 4**

Gli obiettivi dei CDE sono i seguenti:

- aiutare la struttura ospite a promuovere e consolidare l'insegnamento e la ricerca nel settore dell'integrazione europea;
- rendere accessibili al pubblico, universitario o meno, le informazioni sull'Unione europea e le sue politiche;
- partecipare al dibattito sull'Unione europea, eventualmente con altri centri di collegamento e reti per l'informazione europea.

## **Articolo 5**

Al fine di perseguire tali obiettivi i CDE svolgono le seguenti mansioni:

- trattare, catalogare e classificare tutte le pubblicazioni comunitarie ricevute in una singola raccolta;
- fungere da punto focale per tutte le informazioni connesse alla Comunità prodotte dalla struttura ospite;
- fornire l'accesso e consentire la consultazione di pubblicazioni e altro materiale per un numero sufficiente di ore (almeno 20 ore settimanali); pubblicazioni gratuite destinate al pubblico generale dovrebbero essere ampiamente disponibili;
- stabilire relazioni con altri centri di collegamento e reti di informazione europea e cooperare con questi a tutti i livelli;

- prendere parte alle attività generali di informazione della Commissione sull'Unione europea;
- informare regolarmente la Commissione degli eventi cui prendono parte (dibattiti, conferenze, seminari ed al.);
- riferire annualmente alla Rappresentanza della Commissione in merito alle proprie attività utilizzando il formulario previsto dalla Commissione.

### **Articolo 6 (Valutazione)**

La Rappresentanza della Commissione elabora una relazione annuale in cui effettua una valutazione dei CDE sulla base della relazione annuale dei CDE (cfr. articolo 5, paragrafo 7) ed eventuali ispezioni effettuate.

I CDE sono informati dell'esito della valutazione della Commissione, possibilmente corredata da proposte di miglioramento.

Qualora la valutazione della Commissione sia sfavorevole:

- la Commissione elabora una relazione scritta in cui specifica quali azioni sono necessarie per rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo che istituisce il CDE;
- qualora le azioni necessarie non vengano intraprese, si pone termine all'attività del CDE.

### **Articolo 7 (Cessazione dell'attività)**

- Le parti possono volontariamente recedere dall'accordo dando un preavviso di tre mesi; tale rescissione non comporta problemi per nessuna delle parti;

- nel caso di cui alla lettera b) dell'ultimo paragrafo dell'articolo 6, e in qualunque altra circostanza in cui un CDE abbia cessato di conseguire i propri obiettivi, esso cessa immediatamente di operare e la Commissione revoca la propria assistenza;
- in entrambi i casi la struttura ospite e la Commissione pervengono ad un accordo in merito all'uso cui destinare la raccolta di informazioni; qualora si proceda ad istituire un nuovo CDE nella stessa sede, questo riceve tale raccolta e gli strumenti necessari al proprio funzionamento e gestione.